

Città Metropolitana di Firenze
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra
Città Metropolitana di Firenze in qualità di Centrale di Committenza
e

.....

Premesso che:

L'art 62 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce:

- al comma 1: “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;
- al comma 2 :“Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”;
- al comma 5 lettera g: “Qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori”;

La Città Metropolitana di Firenze è centrale di committenza nonché soggetto aggregatore di cui all’art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014, come confermato con Delibera ANAC n. 643 del 22/09/2021;

Preso atto che la Città metropolitana di Firenze intende promuovere attività a favore del territorio metropolitano quali:

- procedure di gara gestite da Città Metropolitana di Firenze in qualità di Stazione Unica Appaltante;
- aggregazione delle committenze mediante l’attivazione di accordi per il territorio metropolitano ai sensi dell’art. 62 comma 9 del Dl.gs. 36/2023.

Dato atto che

- la collaborazione con Città Metropolitana di Firenze consentirà al soggetto aderente di avvalersi del supporto di una struttura amministrativa per lo svolgimento delle procedure di gara;
- sia la Città metropolitana di Firenze che il Soggetto aderente si impegnano a collaborare per la fruizione comune di formazione in materia di appalti e supporto nell’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione;

- sia la Città metropolitana di Firenze che il soggetto aderente si impegnano a collaborare reciprocamente per la gestione delle attività legate allo svolgimento delle procedure di gara;

Considerato che il presente accordo di collaborazione è individuato quale strumento per avviare la collaborazione tra.....e **Città Metropolitana di Firenze**, in via sperimentale fino alla data del 31.12.2024.

**TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO,
A FORMARE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ACCORDO**

Città Metropolitana di Firenze (nel seguito, per brevità, anche “CMF”), con sede in Via Cavour n.1 , 57121 Firenze, codice fiscale 80016450480 e partita IVA 01709770489 pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it nella persona del nato a, che interviene nel presente atto in qualità di, domiciliato per la carica presso la sede di Città Metropolitana di Firenze, sulla base di quanto disposto dal TUEL, dallo Statuto di Città Metropolitana di Firenze ed in esecuzione del Decreto del Sindaco Metropolitano n. del ;

e

..... (nel seguito, per brevità, anche soggetto aderente) con sede in..... , codice fiscale..... e partita IVA..... pec:..... nella persona di nato/a..... a il che interviene nel presente atto in qualità di domiciliato/a per la carica in , dotato/a di idonei poteri e deleghe, conferiti con

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - OGGETTO E AMBITI

1. La Città Metropolitana di Firenze svolge procedure di gara di appalto di lavori, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori del presente accordo, ricadenti territorialmente nella Città Metropolitana di Firenze.
2. Con lo specifico scambio di corrispondenza con il soggetto aderente saranno definiti i precisi ambiti di intervento.
3. La sottoscrizione del presente accordo non comporta l'obbligo di attivazione di alcun servizio.

Articolo 2 ATTIVITÀ DEL SOGGETTO ADERENTE

1. I soggetti aderenti:

a) individuano le opere da realizzare e/o i beni e i servizi da acquisire definendo in ogni caso i requisiti tecnici dei medesimi;

- b) comunicano alla Città Metropolitana, entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture che intendono devolvere alla stessa per l'anno corrente;
 - c) nominano il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36 del 31 Marzo 2023;
 - d) trasmettono alla Città Metropolitana la determinazione a contrarre e tutti gli atti necessari per le attività di competenza della CMF;
 - e) provvedono a pagare alla CMF gli importi per coprire le spese di cui al successivo art. 6;
 - f) collaborano con la Città Metropolitana nella gestione dei quesiti proposti dagli operatori economici, nella fase di pubblicazione del Bando, e nella conseguente predisposizione dei chiarimenti, con particolare riguardo a quelli di contenuto tecnico;
 - g) adottano l'atto di aggiudicazione e stipulano il contratto;
2. Restano escluse dal presente accordo tutte le forme di affidamento diretto comunque denominate, con particolare riferimento ai lavori da ordinarsi in casi di somma urgenza ex art. 140, D.Lgs.n.36/2023.
3. E' comunque facoltà del Soggetto aderente, svolgere procedure di gara senza ricorrere alla Città Metropolitana nei casi in cui ciò sia ammesso dalla normativa vigente.

Articolo 3 - ATTIVITÀ DELLA CMF

1. La Città Metropolitana di Firenze:

- a) cura le varie fasi della procedura di gara fino alla proposta di aggiudicazione;
- b) riceve dai Soggetti aderenti apposita richiesta di predisposizione della gara;
- c) riceve dai Soggetti aderenti gli atti e i documenti di gara;
- d) supporta i Soggetti aderenti nella definizione degli aspetti amministrativi relativi alle procedure di gara (es: criteri di valutazione, requisiti speciali ecc.) attraverso scambio di corrispondenza;
- e) verifica la completezza dei documenti trasmessi dai Soggetti aderenti, procedendo, entro 20 gg. dalla ricezione della determina a contrarre (tempo eventualmente interrotto dalla richiesta di eventuali chiarimenti ai soggetti aderenti), dopo aver acquisito il CIG (codice identificativo gara), alla pubblicazione degli atti di gara, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- f) gestisce ed aggiorna, con il supporto dei sistemi informativi della Città Metropolitana, il proprio sito ufficiale per la parte di propria competenza;
- g) procede al versamento del contributo a favore dell'ANAC ai sensi della normativa vigente;
- h) cura la pubblicità legale della gara (GURI, GUUE, quotidiani) effettuando le relative spese, che dovranno essere rimborsate dal soggetto aderente;
- i) nomina un Rup ai sensi del comma 13 dell'art. 62 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36;
- l) nomina il Seggio di gara, anche monocratico;
- m) adotta gli atti necessari e le comunicazioni ai concorrenti e ai Soggetti aderenti relativi esclusivamente alla fase di procedura di gara. In particolare è di competenza della CMF tutta la procedura relativa al soccorso istruttorio e ad eventuali esclusioni determinate da carenze nei requisiti di partecipazione che non necessitano di una valutazione del RUP del soggetto aderente;

- n) nomina su proposta del Rup del soggetto aderente la Commissione tecnica in caso di procedure aggiudicate in base all'offerta economicamente più vantaggiosa; le relative spese sono impegnate e liquidate dal Soggetto aderente;
- o) istruisce, tramite l'avvocatura interna pareri legali inerenti la fase di gara e supporta una eventuale difesa in giudizio;
- p) trasmette al soggetto aderente la graduatoria ed i verbali della procedura di gara entro 5 giorni dalla sua conclusione;

2. Il Dirigente della direzione gare e contratti della Città metropolitana non appena ricevuta dall'Ente aderente richiesta di avvio di una specifica gara e la determina a contrarre, procede ad individuare un gruppo di lavoro, tra dipendenti in servizio presso l'Ente, nonché ad un referente del procedimento di gara, che provvede alla gestione di tutti i rapporti intercorrenti tra la Città Metropolitana ed il Soggetto aderente. Il nominativo ed i recapiti del referente sono comunicati tempestivamente dalla Città Metropolitana al Soggetto aderente che ha richiesto l'avvio della procedura di gara.

Articolo 4 -REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

- 1. I rapporti organizzativi tra Soggetti aderenti e Città Metropolitana devono essere improntati a semplificazione, comunicazione chiara e completa, rispetto dei tempi intermedi, svolgimento in forma congiunta delle attività che devono essere raccordate, evitando le comunicazioni asincrone e i tempi di attesa delle risposte.
- 2. A tal fine i Soggetti aderenti e la città Metropolitana si impegnano a comunicare tempestivamente i nominativi e i recapiti dei referenti e dei responsabili di procedimento, per ciascun lavoro, servizio o fornitura.
- 3. In attuazione degli interventi programmati, la Città Metropolitana potrà modificare l'ordine di priorità assegnato e procedere ad una riformulazione della calendarizzazione proposta, qualora gli Enti aderenti non producano documenti di gara perfezionati e/o non conformi ai modelli in uso presso la SUA, o non rispettino i tempi intermedi precedentemente concordati.

Articolo 5 - DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO OPERATIVO.

- 1. Il presente accordo operativo, nella sua prima fase sperimentale, decorre dalla data della sua stipula e avrà durata fino alla data del 31.12.2024.
- 2. È ammesso il recesso unilaterale dei singoli Soggetti aderenti mediante comunicazione scritta indirizzata alla Città Metropolitana. In tal caso, salvo diverso accordo, la Città Metropolitana porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure di gara il cui Bando risulti già pubblicato o sia già stata inviata la lettera di invito, mentre restituirà all'Ente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.

Articolo 6 - RAPPORTI FINANZIARI

- 1. Il Soggetto aderente è tenuto a corrispondere alla Città Metropolitana le spese vive e la quota di incentivo spettante alla Stazione Unica Appaltante, adottando l'opportuno atto di impegno nella determina a contrarre. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti voci:
 - a) il contributo dovuto all'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) a seguito della richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG);
 - b) le spese di pubblicazione su GURI e su quotidiani locali e nazionali, in tutti i casi in cui la normativa vigente al momento del bando imponga dette pubblicazioni;

c) eventuali spese di giudizio che la Città Metropolitana di Firenze dovrà sostenere in caso di contenzioso, comprese eventuali spese compensate, onorari dovuti agli avvocati interni in caso di sentenza favorevole con spese compensate, spese vive necessarie anche per eventuali appelli.

2. Il Soggetto aderente riconoscerà alla Città Metropolitana di Firenze una percentuale pari al 10% della quota destinata ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, individuata secondo quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, comprensiva di tasse ed oneri, compresa Irap. 1. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detta percentuale è aumentata al 15%.

3. Le somme di cui al comma 2 del presente articolo, che trovano copertura nei fondi costituiti dal Soggetto aderente, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti, sono trasferite alla Città Metropolitana di Firenze entro 30 giorni dalla richiesta, che sarà contestuale alla data di trasmissione della conclusione del procedimento.

4. Le somme di cui al comma 1 lettere a) e b) sono trasferite alla Città Metropolitana di Firenze entro 30 giorni dalla richiesta, che verrà inviata al momento della ricezione della documentazione per l'indizione della gara.

5. Le somme di cui al comma 1 lettera c) sono trasferite alla Città Metropolitana di Firenze entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 7 - BENI E STRUTTURE

1. La Città Metropolitana di Firenze provvede a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per le attività a lei assegnate.

Articolo 8 - REFERENTI OPERATIVI

1. Per la gestione della presente Convenzione Città Metropolitana di Firenze e il Soggetto aderente individuano dei Referenti Operativi delle attività, i quali sono tenuti a:

- a pianificare e supervisionare lo svolgimento delle attività;
- b garantire l'esecuzione delle attività di competenza;
- c gestire dal punto di vista amministrativo gli Accordi attuativi.

2. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente i nominativi dei referenti operativi nonché qualsiasi variazione intervenga, nel corso della durata del presente Accordo, in merito alla loro individuazione.

Articolo 9 - PATTO DI RISERVATEZZA, UTILIZZO DEI DATI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza. In nessun caso sarà consentito l'uso non autorizzato delle suddette informazioni, pena la risoluzione dell'accordo e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio.

2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, come definiti dalla vigente normativa, forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente accordo o delle successive e conseguenti nomine, designazioni e autorizzazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità

a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e, per quanto non in contrasto, dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

3. Ciascun Soggetto aderente è contitolare con Città Metropolitana di Firenze del trattamento dei dati personali comunicati dagli utenti e dagli Operatori Economici, secondo quanto specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

4. Spetta a Città Metropolitana di Firenze la gestione dei rapporti di tipo contrattuale con i gestori delle piattaforme, compresa la designazione dei responsabili del trattamento dei dati. Tale designazione verrà effettuata in nome e per conto proprio nonché del contitolare sottoscrivente la presente Convenzione.

Articolo 10- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per quanto non previsto si fa rinvio, alle norme in materia di enti locali ed in materia di appalti pubblici
2. Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia della presente convenzione è devoluta al Foro di Firenze.

Articolo 11- COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni devono, conformemente al CAD, essere trasmesse via mail o PEC ed avere riscontro tempestivo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione di nota formale tra le Parti.
2. I Referenti Operativi di cui all'art. 8 assumono l'obbligo di garantire che i dati, le informazioni e gli ulteriori elementi conoscitivi necessari e/o opportuni per lo svolgimento delle attività siano forniti nei tempi utili al fine di assicurare il rispetto dei termini concordati.

Articolo 12 - MODIFICHE

1. Qualsiasi modifica e/o integrazione al testo del presente accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti e costituirà atto aggiuntivo.